



MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art. 27

Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullita' e decadenza All'articolo 184-
quater del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i commi 1, 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti: «1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita' e
l'ammissibilita' dell'istanza di decadenza o di nullita', comunica detta istanza alle parti con
l'avviso della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data
della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di
un anno. 2. Alla comunicazione prevista dal comma 1 e' allegata copia dell'istanza di
decadenza o di nullita'. 3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il titolare del marchio
di cui e' chiesta la decadenza o la nullita' puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni
entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione».

Versione in vigore dal 8 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Estremi	Legge 24 luglio 2023, n. 102
Capo	III — Norme di coordinamento ed adeguamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha
carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
[https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-della-proprieta-industriale-
di-cui-al-decreto/art-27](https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-della-proprieta-industriale-di-cui-al-decreto/art-27)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it